

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

IL CONCORDATO PREVENTIVO

- **Art.33 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n.326**
- **Art.2, commi 10 e 52 della Legge 24 dicembre 2003, n.350 (Legge Finanziaria 2004)**

Febbraio 2004

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
SOGGETTI AMMESSI.....	3
SOGGETTI ESCLUSI.....	4
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
1. Continuità dell'attività.....	5
2. Congruità dei ricavi o compensi relativi al 2001	5
DETERMINAZIONE DEI RICAVI E DEI REDDITI MINIMI PER GLI ANNI CONCORDATI	8
ADEGUAMENTO AI MINIMI CONCORDATI	9
BENEFICI	10
1. Tassazione agevolata.....	10
2. Limiti ai poteri d'accertamento	12
3. Esonero dall'obbligo di certificazione dei ricavi o compensi	14
DECADENZA DAL CONCORDATO PREVENTIVO	14

Allegato 1: Art.33 del D.L. 269/2003, coordinato con la legge di conversione 326/2003, come modificato dall'art.2, comma 10, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004).

Allegato 2: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.230 del 23 dicembre 2003

Allegato 3: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5/E del 4 febbraio 2004

Allegato 4: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2004

Allegato 5: Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale

Allegato 6: Istruzioni al modello di Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale

Allegato 7: Sintesi schematica predisposta dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate

INTRODUZIONE

La **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5/E del 4 febbraio 2004** fornisce gli attesi chiarimenti sulle modalità applicative del Concordato preventivo biennale, introdotto in via sperimentale dall'**art.33 del D.L.269/2003**, convertito con modificazioni nella legge 326/2003, e successivamente integrato dall'art.2, commi 10 e 52 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004).

In particolare, il concordato preventivo si sostanzia nella possibilità di optare per un regime impositivo e contributivo agevolato per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo, fermi restando gli obblighi ordinari di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte sui redditi.

Si tratta, comunque, di una facoltà e non di un obbligo, per cui i contribuenti interessati sono liberi di fruirne, comunicando in via telematica, entro il 16 marzo 2004, la volontà di adesione all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e su **modello** (di seguito allegato con le relative **istruzioni**), conforme a quello approvato con il **Provvedimento del direttore della stessa Agenzia 4 febbraio 2004**.

L'Agenzia precisa, inoltre, che la dichiarazione resa nella comunicazione di rispettare gli impegni assunti con l'adesione al concordato preventivo è condizione essenziale per l'ammissione ai relativi benefici, risultando irrilevanti i comportamenti concludenti tenuti dal contribuente.

Di seguito, verranno analizzate le principali caratteristiche dell'istituto, alla luce dei chiarimenti ministeriali, e si trasmette in allegato una **sintesi schematica** predisposta dalla stessa Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI AMMESSI

Sono **ammessi** al concordato i soggetti titolari di reddito d'impresa (indipendentemente dalla forma giuridica assunta) ed esercenti arti o professioni che nel periodo d'imposta 2001 hanno dichiarato **ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro**. Si tratta dello stesso limite previsto per l'applicazione degli studi di settore che interessano la stragrande maggioranza delle imprese associate. Rientrano, pertanto:

1. gli esercenti arti e professioni;
2. gli imprenditori individuali;
3. le imprese familiari;
4. le società semplici che hanno per oggetto un'attività di lavoro autonomo;
5. le associazioni tra artisti e professionisti;
6. le società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
7. le società di capitali (s.r.l.; s.p.a. e s.a.p.a.), anche qualora dal 2004 optino per il regime della trasparenza previsto dagli artt.115 e 116 del TUIR DPR 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. istitutivo dell'IRES;
8. le cooperative;
9. gli enti commerciali e non commerciali, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate.

Sono ammessi al beneficio anche i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui all'art.18 del DPR 600/1973 che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 (già articolo 79) del nuovo TUIR (differenza fra i ricavi e l'ammontare delle spese documentate).

Del concordato preventivo possono avvalersi anche i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che nel 2001 hanno conseguito una perdita. In tal caso si assume come reddito minimo dovuto per l'anno 2003 l'importo di 1.000 euro.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono, invece, **esclusi**:

- i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000.

La data d'inizio dell'attività coincide:

1. per i soggetti obbligati alla predisposizione dell'atto costitutivo, con la data di stipula dello stesso;
 2. per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e le società e associazioni non obbligate alla predisposizione dell'atto costitutivo, con la data indicata nel modello di dichiarazione inizio attività ai fini IVA;
- i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Per determinare la predetta soglia di ricavi o compensi occorre guardare alle risultanze della dichiarazione originariamente presentata, non rilevando ai fini del superamento del predetto limite, gli incrementi di ricavi o compensi:

1. conseguenti l'adeguamento agli studi di settore o ai parametri,
2. risultanti da avvisi di accertamento non più impugnabili (anche se definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D.lgs. 218/1997)
3. risultanti dalle integrazioni e definizioni di cui alla legge n. 289 del 2002;

Tale condizione si riferisce esclusivamente ai ricavi o compensi dichiarati per il 2001, pertanto, l'eventuale superamento del limite di € 5.164.569,00, negli anni 2003 o 2004 non fa venir meno gli effetti del concordato preventivo;

- i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta 2001 ovvero 2003 (ad esempio, regime forfetario per le nuove attività produttive).

Diversamente, possono accedere al concordato i contribuenti ammessi al regime agevolato delle attività marginali, di cui all'art.14 della Legge 388/2000;

- i soggetti che, nella comunicazione di adesione, non assumono formale impegno a soddisfare per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato i requisiti fissati nell'articolo 33, comma 4, del decreto, relativamente ai livelli minimi di ricavi o compensi e di reddito.

È causa d'esclusione dal concordato preventivo l'omessa dichiarazione di reddito di impresa o di lavoro autonomo per l'anno 2001 (anche se sanata con i "condoni fiscali" di cui alla legge 289/2002), mentre, non costituisce motivo di esclusione dal concordato il fatto che il

contribuente, nel 2001 o negli anni successivi, abbia svolto un'attività per la quale non siano stati approvati Studi di Settore o parametri, ovvero caratterizzata dalla presenza di cause di esclusione dall'applicazione dei predetti strumenti di determinazione presuntiva dei ricavi o compensi.

In tali casi, i ricavi o compensi del 2001, da prendere a base per determinare i livelli minimi ed il reddito che il contribuente è tenuto a dichiarare nel 2003 e 2004, saranno assunti per l'ammontare dichiarato o eventualmente per l'ammontare risultante da atti di accertamento o da dichiarazioni integrative o di definizione ai sensi della legge 289/2002.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per poter accedere al concordato, devono essere soddisfatte, inoltre, determinate condizioni, quali:

1. continuità dell'attività svolta, sia sotto l'aspetto oggettivo sia dal punto di vista soggettivo;
2. congruità dei ricavi o compensi relativi al 2001.

1. Continuità dell'attività

Possono accedere al concordato preventivo soltanto i contribuenti che nel biennio 2003 - 2004 svolgono attività che, per caratteristiche di continuità, possono essere considerate sostanzialmente omogenee a quelle svolte nel 2001.

In linea generale, il requisito della omogeneità sussiste se le attività:

- siano contraddistinte da uno stesso codice di attività. A tal fine si considerano ininfluenti le modifiche di classificazione derivanti dal solo fatto dell'applicazione della nuova codifica ATECOFIN 2004 (cfr. News ANCE n.4153 del 21 ottobre 2003).
- siano contraddistinte da codici d'attività compresi nel medesimo Studio di Settore.

Al riguardo, l'Agenzia ha precisato che i raggruppamenti di codici riguardanti Studi di Settore approvati con decorrenza 2002 e 2003 possono assumere rilievo in relazione all'omogeneità delle attività svolte. Ad esempio, un contribuente che avesse svolto nel 2001 l'attività di costruzione di opere idrauliche (codice attività 45.24.0) e nel 2003 quella di lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile (45.21.0) può essere ammesso al concordato perché le due attività sono confluite in un unico Studio di Settore (identificato con il codice SG69U, approvato con il D.M. 6 marzo 2003. Cfr. Circolare ANCE n.48 del 5 giugno 2003).

Il principio della continuità, inoltre, deve essere verificato anche da un punto di vista soggettivo. Da ciò deriva che non possono accedere al concordato preventivo, o perdono il diritto a beneficiarne, i contribuenti che, successivamente al 2001, abbiano avviato un'attività commerciale dopo aver rilevato attività svolte da altri contribuenti, nonché le società interessate, nel periodo 2001-2004, da operazioni straordinarie di fusione e scissione, anche parziale.

2. Congruità dei ricavi o compensi relativi al 2001

Altra condizione necessaria per accedere al concordato è la verifica della congruità dei ricavi o dei compensi relativi al 2001 rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli Studi di Settore o dei parametri.

In particolare, i dati relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, da assumere a base del predetto confronto, sono quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate, eventualmente integrati da accertamenti definitivi o da dichiarazione o integrazione ai sensi della legge 289/2002. Tali importi devono risultare uguali o superiori a quelli derivanti dall'applicazione degli Studi di Settore o dei parametri, quando tali strumenti siano applicabili.

Il contribuente sarà considerato del tutto congruo solo se risulta tale ai fini sia delle imposte sul reddito che dell'IVA. Qualora risulti congruo solo in relazione ad una di tali imposte, per accedere al concordato, dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione anche per l'altro settore impositivo.

Nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati nel 2001, aumentati eventualmente da quelli accertati definitivamente dall'Amministrazione e da quelli "definiti" con le sanatorie fiscali della legge 289/2002, risultino inferiori ai ricavi stimati dagli Studi di Settore o dai parametri, il contribuente deve, prima di aderire al concordato, provvedere ad adeguare i propri ricavi o compensi ed assolvere le relative imposte, in relazione:

- per gli studi di settore, al valore indicato, nel software Ge.Ri.Co., quale ricavo o compenso di riferimento puntuale;
- per i parametri, al valore previsto ai fini dell'adeguamento in dichiarazione.

L'adeguamento dei ricavi si riflette in termini di maggior reddito, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi che risulta congruo in base agli studi di settore o ai parametri e quanto dichiarato dal contribuente, eventualmente aumentato degli importi sopra indicati.

Per effetto di tale adeguamento il contribuente dovrà, quindi, riliquidare la propria dichiarazione dei redditi, versando la maggiore IRPEF o IRPEG (e le relative addizionali regionali e comunali) eventualmente dovute per effetto dell'inserimento in dichiarazione dei predetti maggiori ricavi o compensi e tenendo conto degli importi conseguenti ad accertamenti, integrazioni e definizioni. Non è, invece, dovuta l'IRAP.

L'adeguamento, inoltre, rileva anche ai fini dell'IVA che, ai sensi dell'art.33, comma 7-bis, del D.L. 269/2003, si calcola applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, *“tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni dei beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato”*.

Esistono, tuttavia, determinate ipotesi, nelle quali, ai soli fini dell'accesso al concordato, l'adeguamento alle risultanze degli Studi o dei parametri non è necessario.

L'obbligo di adeguamento, infatti, subisce una deroga ad opera del comma 52 dell'art.2, della legge 350/2003 (Finanziaria 2004), nel caso in cui il contribuente "non congruo" scelga di aderire alle sanatorie fiscali per il periodo d'imposta 2002 (definizione agevolata prevista dallo stesso art.2, comma 44, della legge 350/2003). In tal ambito, l'Agenzia ha precisato che l'adesione al "concordato di massa" (art.7, legge 289/2002) o al "condono tombale" (art.9, legge 289/2002) per l'anno d'imposta 2002 consente al contribuente di sottrarsi all'adeguamento dei ricavi e dei compensi 2001, fermo restando che le percentuali di incremento (8% ricavi e 7% reddito) devono essere applicate a valori adeguati rispetto a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e/o parametri. Lo stesso effetto non si produce, invece, con l'adesione all'integrativa semplice (di cui all'art.8 della stessa legge 289/2002). La definizione del 2002 deve riguardare comunque sia le imposte sul reddito che l'IVA. L'efficacia della sanatoria limitatamente ad uno solo dei settori impositivi (ad

esempio, solo per le imposte sul reddito) comporta necessariamente, infatti, il versamento della maggiore imposta, liquidata in applicazione dell'adeguamento agli studi di settore o dei parametri, relativa al settore non definito (nell'esempio, l'IVA).

Inoltre, nella Circolare n.5/E/2004, sono esplicitate ulteriori ipotesi che fanno sì che i ricavi o compensi del 2001, seppure inferiori a quelli risultanti dai citati strumenti di accertamento presuntivo, possano comunque considerarsi congrui rispetto a questi ultimi. Anche in questi casi, quindi, non sussiste la necessità di assolvere le imposte relative all'adeguamento ai fini dell'accesso al concordato.

Si tratta, in particolare, dei casi in cui la congruità può essere fatta valere per effetto:

1. di atti di accertamento ordinari divenuti definitivi (ossia non più impugnabili). In tal ambito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'intervenuta definitività dell'accertamento ordinario è in grado di far ritenere congrua la posizione del contribuente, senza necessità di ulteriore adeguamento con il relativo versamento delle imposte. Non produce, invece, gli stessi effetti l'accertamento parziale, reso definitivo, emesso ai fini delle imposte sul reddito (ai sensi dell'art.41-bis del DPR 600/1973) o dell'IVA (di cui all'art.54, comma 5, DPR 633/1972). In quest'ultimo caso, quindi, se i ricavi dichiarati nel 2001, aumentati di quelli derivanti dai citati avvisi di accertamento, risultano inferiori a quelli derivanti dall'applicazione degli Studi o dei parametri, il contribuente dovrà comunque procedere all'adeguamento degli stessi, assolvendo le relative imposte, prima di aderire al concordato preventivo;
2. della definizione del periodo d'imposta 2001, con il "concordato di massa" (art.7, legge 289/2002) o il "condono tombale" (art.9 della medesima legge). L'adesione a tali forme di sanatoria fiscale rende congrua la posizione del contribuente relativa al 2001. Diversamente, l'adesione all'"integrativa semplice" (di cui all'art.8 della legge 289/2002) non produce sempre gli stessi effetti, per cui se i ricavi dichiarati nel 2001, incrementati del maggior imponibile integrato con la sanatoria, risultino inferiori a quelli derivanti dall'applicazione degli Studi o dei parametri, si dovrà necessariamente procedere, prima dell'adesione al concordato preventivo, al relativo adeguamento.

Resta fermo, in ogni caso, che anche se, per accedere al concordato, non sia necessario procedere all'adeguamento, i ricavi o i compensi relativi al 2001 da assumere quale base di calcolo per la determinazione dei ricavi o compensi minimi relativi agli anni concordati, 2003 e 2004, devono essere comunque quelli effettivamente congrui, ossia quelli determinati sulla base degli Studi di Settore o dei parametri.

Si evidenzia, inoltre, che con la **Risoluzione 23 dicembre 2003, n.230**, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire i codici tributo necessari per effettuare l'adeguamento.

L'insussistenza, alla data d'invio della comunicazione di adesione, delle condizioni di ammissibilità impedisce il perfezionamento del concordato e comporta l'impossibilità di fruire, con effetto *ex tunc* (effetto retroattivo), dei benefici dello stesso.

Qualora, invece, una di tali condizioni venga meno per effetto del sopravvenuto modificarsi di situazioni di fatto, si determina una causa di legittima fuoriuscita dal regime del concordato preventivo. Restano fermi, in tal caso, gli effetti che si sono prodotti fino al periodo di imposta precedente quello in cui la situazione di fatto si è modificata, mentre da tale momento riprendono gli obblighi di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale.

Anche la cessazione dell'attività, a cui viene assimilata, tra l'altro, anche l'apertura della fase di liquidazione, realizza una legittima causa di fuoriuscita dal concordato preventivo.

DETERMINAZIONE DEI RICAVI E DEI REDDITI MINIMI PER GLI ANNI CONCORDATI

I contribuenti che accedono al concordato preventivo devono impegnarsi a dichiarare importi non inferiori a quelli di seguito indicati:

<i>primo periodo d'imposta (2003)</i>	<ul style="list-style-type: none">• ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta 2001, maggiorati almeno del 8%;• nonché il relativo reddito del 2001, incrementato almeno del 7% (comunque non inferiore a 1.000 euro).
<i>secondo periodo d'imposta (2004)</i>	<ul style="list-style-type: none">• ricavi o compensi minimi concordati, relativi al periodo d'imposta 2003, come sopra definiti, maggiorati del 5%;• nonché il relativo reddito minimo del 2003, determinato come sopra, incrementato almeno del 3,5% (comunque non inferiore a 1.035 euro)

In ogni caso, in ciascun anno del concordato (2003-2004), deve essere dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro.

Per ciò che attiene ai ricavi o compensi ed al reddito, da assumere come base per l'applicazione delle predette maggiorazioni, l'Agenzia ha chiarito che:

- i ricavi da prendere in considerazione sono quelli previsti dall'art.53 (attuale art.85 del nuovo TUIR), commi 1, lett. a) e b) e 2 del TUIR (D.P.R.917/1986), ossia i corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi ed i corrispettivi delle cessioni di materie prime, semilavorate ed altri beni acquistati o prodotti per essere rivenduti ed il valore normale degli stessi beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Non vanno, invece, considerati gli altri ricavi previsti alle lett. c), d), e) ed f), del comma 1 dello stesso art.53 (ossia, ad esempio, i corrispettivi della cessione di azioni o titoli iscritti nell'“Attivo circolante” del bilancio etc.);
- i ricavi o i compensi ed il reddito del 2001 da assumere sono quelli:
 - dichiarati (anche tramite integrazioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 289/2002), o
 - definiti in applicazione della sanatoria di cui all'articolo 7 della legge n. 289/2002, o
 - “riallineati” in caso di applicabilità degli studi di settore e dei parametri, qualora il contribuente non risulti congruo, o
 - risultanti da accertamenti definitivi (se superiori).

Non rilevano, invece, in quest'ambito, le eventuali dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 322/1998, che abbiano determinato una riduzione del reddito o dei ricavi o compensi dichiarati;

- il reddito da assumere non deve tener conto di eventuali incentivi fiscali a carattere temporaneo, concessi sotto forma di riduzione del reddito imponibile, quale ad esempio la detassazione degli utili reinvestiti nell'acquisto di beni strumentali nuovi, cosiddetta “Tremonti-bis” (di cui agli artt.4-5 della legge 383/2001). Allo stesso

modo, non può tenersi conto di eventuali perdite pregresse portate in diminuzione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta 2001;

- gli incrementi del 5 e del 3,5% previsti per il 2004 si applicano ai ricavi o compensi e redditi minimi concordati per il 2003, anche nell'ipotesi in cui per tale periodo d'imposta siano stati effettivamente conseguiti ricavi, compensi o redditi di importo superiore a quello concordato.

Si riporta, a titolo esemplificativo e per maggior chiarezza un esempio numerico contenuto nella Circolare n.5/E/2004.

Dichiarazione 2001:

⇒ **Ricavi** = € 50.000

⇒ **Reddito** = € 30.000

Livello di congruità

⇒ **Ricavi** = € 60.000

Riallineamento ai valori congrui

⇒ **Ricavi** = 50.000 + 10.000 = 60.000

⇒ **Reddito** = 30.000 + 10.000 = 40.000 (in conseguenza dell'adeguamento dei ricavi)

Dichiarazione concordata 2003

	Base 2001	Maggiorazioni applicate	Valori minimi concordati 2003
Ricavi	60.000	8%	64.800
Reddito	40.000	7%	42.800

ADEGUAMENTO AI MINIMI CONCORDATI

Il contribuente che aderisce al concordato preventivo non può prescindere dalle risultanze delle scritture contabili.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, infatti, pur in presenza di concordato preventivo, i ricavi o compensi e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo da dichiarare per i periodi d'imposta 2003 e 2004 si determinano, in primo luogo, secondo le ordinarie modalità, ossia contrapponendo i componenti positivi e negativi di reddito, sia ordinari che straordinari, analiticamente determinati sulla base delle risultanze delle scritture contabili, senza tener conto degli effetti di agevolazioni temporanee.

Soltanto se l'ammontare dei ricavi o compensi o del reddito così determinato risulta inferiore a quello che il contribuente si è impegnato a garantire in sede di adesione al concordato, egli dovrà adeguare in dichiarazione le risultanze delle scritture contabili fino al livello minimo

necessario per rispettare gli impegni concordati. Ciò, ai sensi disposizioni contenute nel comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 33 del decreto che prevedono:

- per il 2003, la possibilità di adeguamento integrale, ossia senza limiti di importo, in dichiarazione;
- per il 2004, la possibilità di adeguamento nei limiti del 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con l'applicazione di una sanzione pari al 5% delle imposte correlate all'adeguamento effettuato. Qualora per raggiungere i ricavi minimi concordati sia necessario aumentare i ricavi contabilizzati di un importo superiore al 10%, l'adeguamento non è consentito, realizzandosi un'ipotesi di decadenza dai benefici del concordato.

Deve essere comunque assicurato anche il rispetto del reddito minimo concordato.

Al riguardo, la Circolare in esame contiene alcuni esempi numerici esplicativi, anche per ciò che riguarda l'utilizzo di eventuali perdite pregresse e l'applicazione delle deduzioni spettanti, ai quali si rimanda per ulteriori approfondimenti.

In ogni caso, l'adeguamento ha effetto ai fini delle imposte sul reddito e relative addizionali comunali e regionali, nonché ai fini dell'IVA. Non è, invece, dovuta l'IRAP.

In particolare, l'IVA conseguente all'adeguamento, determinata applicando il meccanismo dell'aliquota media, ossia quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato (comma 7-bis, dell'articolo 33 del decreto), deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto previsto in caso di adeguamento agli Studi di settore. Non è consentito effettuare l'adeguamento nella dichiarazione IVA, facendo confluire la relativa imposta nell'IVA a debito scaturente dalla dichiarazione.

BENEFICI

L'adesione al concordato comporta la possibilità di fruire di determinati benefici, quali:

1. la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, di contributi;
2. la limitazione dei poteri di accertamento;
3. salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale (permane, invece, l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente). La sospensione opera per le operazioni poste in essere dopo la presentazione della comunicazione di adesione.

1. Tassazione agevolata

L'adesione al concordato offre la possibilità di applicare, sul maggior reddito dichiarato per gli anni 2003 e 2004 rispetto a quello del 2001, un'aliquota agevolata, pari al:

- **23%** per i soggetti IRPEF;
- **33%** per:
 - i soggetti IRPEG (IRES per il 2004),
 - i soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo, relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, sia stato superiore a 100.000 euro.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'applicazione di un'aliquota agevolata solo sull'eccedenza di reddito dichiarato negli anni concordati rispetto a quello del 2001, pone la necessità di ripartire l'unitario reddito d'impresa o di lavoro autonomo in due parti:

- una prima parte, di importo pari al reddito relativo all'anno 2001, da assoggettare a tassazione ordinaria;
- una seconda, pari alla restante parte di reddito dichiarato, soggetta all'aliquota agevolata del 23 o del 33 per cento.

A tal fine, il reddito dichiarato del 2001 deve essere determinato, tenendo conto anche delle eventuali maggiorazioni derivanti dall'adeguamento agli Studi di settore e ai parametri, da atti di accertamento e da integrazioni e definizioni agevolate.

Il reddito dichiarato relativo agli anni concordati, da assumere ai fini dell'incremento agevolabile, deve tener conto sia delle componenti desumibili dalle scritture contabili sia degli importi evidenziati in dichiarazione per adeguare le risultanze delle menzionate scritture ai valori minimi concordati.

Come già evidenziato in precedenza, infatti, i contribuenti non possono limitarsi a dichiarare il reddito minimo concordato, ma devono fare riferimento al reddito effettivo, se d'importo superiore a detto minimo. In quest'ultimo caso, come precisato dall'Agenzia, gli stessi possono applicare le aliquote agevolate sulla quota parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato sulla base delle scritture contabili (in ipotesi, superiore a quello minimo concordato) che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 (eventualmente maggiorato delle integrazioni, adeguamenti ed accertamenti).

Si riporta, di seguito, un esempio esplicativo delle modalità di calcolo del reddito assoggettabile ad aliquota agevolata, ipotizzando il caso di una persona fisica che:

- **nel 2001**, abbia dichiarato (valori già "riallineati" per effetto di eventuali accertamenti definitivi o definizioni da condono):
 1. ricavi pari a **60.000 euro**
 2. reddito d'impresa per **40.000 euro**
- e, conseguentemente, **nel 2003 abbia concordato** (applicando le maggiorazioni stabilite):
 1. ricavi pari a **64.800 euro**
 2. reddito d'impresa per **42.800 euro**
- e **nel 2004** (applicando le maggiorazioni stabilite ai valori concordati per il 2003):
 1. ricavi pari a **68.040 euro**
 2. reddito d'impresa per **44.298 euro**

Nel periodo d'imposta 2003, lo stesso contribuente consegue, oltre ai **redditi d'impresa di importo pari a 130.000 euro** (valori contabili effettivi), **altri redditi per 10.000 euro**.

Ipotizzando, inoltre, **oneri deducibili per 4.000 euro e detrazioni pari a 900 euro**, il calcolo dell'imposta dovuta dovrà effettuarsi nel seguente modo:

REDDITO COMPLESSIVO	140.000
ONERI DEDUCIBILI	4.000
REDDITO IMPONIBILE	136.000
di cui:	
AGEVOLATO	90.000
<i>(reddito d'impresa effettivo 2003 – reddito d'impresa 2001)</i>	<i>(130.000 – 40.000)</i>
ORDINARIO	46.000
<i>(reddito imponibile 2003 – reddito agevolato 2003)</i>	<i>(136.000 – 90.000)</i>
IMPOSTA LORDA SU AGEVOLATO	20.700
<i>(aliquota 23%)</i>	<i>(23% x 90.000)</i>
IMPOSTA LORDA SU ORDINARIO	13.852
<i>(aliquote per scaglioni)</i>	<i>[(23% x 15.000) + (29% x 14.000) + (31% x 3.600) + (39% x 13.400)]</i>
IMPOSTA LORDA TOTALE	34.552
DETRAZIONI D'IMPOSTA	900
IMPOSTA NETTA	33.652

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che:

- dal momento che il reddito agevolato concorre alla formazione del reddito complessivo, anche sul reddito agevolato vanno corrisposte le addizionali regionali e comunali, che devono essere commisurate al reddito complessivo;
- sulla quota di reddito eccedente il minimo che il contribuente si impegna a dichiarare per effetto del concordato, non sono dovuti contributi previdenziali. Il contribuente che ne abbia interesse ha però facoltà di commisurare i contributi previdenziali anche sulla parte che eccede il predetto minimo;
- qualora l'aliquota agevolata riferibile agli incrementi di reddito risultasse superiore rispetto alle aliquote ordinariamente applicabili, il contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria sull'intero reddito.

2. Limiti ai poteri d'accertamento

L'adesione al concordato comporta l'inibizione dei poteri d'accertamento spettanti in base alle seguenti disposizioni:

- ai fini delle **imposte sul reddito**:
 - accertamento analitico-induttivo: possibilità di desumere anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e

concordanti, l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate (art.39, comma 1, lett.d), D.P.R. 600/1973);

- accertamento induttivo: omessa indicazione di reddito d'impresa in dichiarazione (art.39, comma 2, lett.a), D.P.R. 600/1973);
- accertamento induttivo: quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale d'ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica (art.39, comma 2, lett.d), D.P.R.600/1973);
- accertamento induttivo: quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti notificati dagli uffici ai sensi degli articoli 32 del D.P.R.600/1973 e 51 del D.P.R.633/1972 (art.39, comma 2, lett.d-bis), D.P.R.600/1973);

Gli uffici finanziari mantengono comunque inalterato il potere di notificare questionari, inviti a comparire, richieste dati e documenti anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato.

E' opportuno precisare, inoltre, che nei limitati casi in cui è consentito esercitare il potere di accertamento nei confronti dei contribuenti "concordatari", la rettifica del reddito d'impresa e di lavoro autonomo potrà essere effettuata **a condizione che il maggior reddito accertato sia superiore al 50% di quello dichiarato.**

In questa ipotesi, gli uffici potranno emettere avvisi di rettifica del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per la totalità dell'ammontare degli imponibili recuperabili a tassazione, senza che operi alcuna franchigia.

La predetta soglia di reddito, quindi, assolve esclusivamente la funzione di verificare la legittimazione dell'amministrazione finanziaria all'esercizio del potere di accertamento, ma non opera in abbattimento dell'imponibile accertabile.

Se il contribuente è titolare, inoltre, sia di reddito d'impresa che di lavoro autonomo il superamento della soglia del 50% deve essere riscontrato separatamente per le due categorie reddituali.

Per il chiaro riferimento normativo al reddito d'impresa e di lavoro autonomo, tale soglia opera esclusivamente ai fini delle imposte dirette e non anche ai fini dell'accertamento IVA. Ciò anche nei casi in cui la rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo determini una conseguente rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Rimane, invece, impregiudicato l'esercizio dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni e di controllo formale ex articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R.600/1973 e 54-bis del D.P.R.633/1972.

o ai fini dell'**IVA**:

- rettifica della dichiarazione sulla base delle risultanze delle scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti ai sensi degli articoli 51, 51-bis e 53 dello stesso decreto, nonché sulla base di presunzioni semplici,

purché gravi, precise e concordanti (articolo 54, comma 2, secondo periodo del D.P.R.633/1972)

- quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'articolo 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente (articolo 55, secondo comma, numero 3, del D.P.R.633/1972)

Al di fuori delle ipotesi richiamate, l'accertamento IVA non incontra limitazioni. Possono essere effettuati, in particolare, gli accertamenti analitici (articolo 54, secondo comma, primo periodo, e terzo comma del DPR 633/1972) e quelli induttivi, qualora il contribuente non abbia tenuto o abbia sottratto all'ispezione i registri e le altre scritture contabili obbligatorie ovvero non abbia emesso fatture per una parte rilevante delle operazioni (articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2) del citato DPR 633/1972).

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato preventivo non è applicabile l'accertamento sulla base degli Studi di settore, posto che quest'ultimo rientra tra gli accertamenti di tipo analitico-induttivo di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del DPR 600/1973 e 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 633/1972, che sono preclusi all'Amministrazione finanziaria. Resta fermo, tuttavia, l'obbligo di trasmettere i modelli per l'applicazione degli Studi di settore per gli anni 2003 e 2004, considerata la necessità di disporre di una banca dati completa per la "manutenzione" ed il potenziamento degli studi medesimi.

3. Esonero dall'obbligo di certificazione dei ricavi o compensi

Il beneficio della sospensione dall'obbligo di documentare i ricavi o i compensi produce effetti dalla data della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, in cui si attesta la ricezione della comunicazione di adesione al concordato preventivo, e si estende fino al termine dell'esercizio in corso al 1° gennaio 2004.

Nell'ipotesi si verifichi una delle cause di decadenza, di cui al successivo paragrafo, il contribuente cessa dal beneficio dell'esonero dall'obbligo di documentazione dei ricavi o compensi, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la decadenza si è verificata.

In ogni caso, tale beneficio non rileva qualora sia il cliente a richiedere il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

La sospensione dell'obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale non incide, inoltre, sugli ordinari adempimenti connessi all'obbligo di registrazione dei corrispettivi ai fini IVA, di cui al Titolo II del DPR 633/1972. Permangono, altresì, gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui al Titolo II del DPR 600/1973.

DECADENZA DAL CONCORDATO PREVENTIVO

Il contribuente che, dopo aver aderito al concordato, non dovesse soddisfare le condizioni di determinazione dei ricavi e dei redditi minimi, rilevanti sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'IVA, deve darne comunicazione nella relativa dichiarazione dei redditi.

Il mancato raggiungimento di tali limiti minimi, nel primo periodo d'imposta (2003), comporta la decadenza dai benefici per entrambi i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo. Diversamente, qualora il valore minimo di ricavi o compensi e/o di reddito sia raggiunto nel primo periodo d'imposta (2003) ma non anche nel secondo (2004), gli effetti della decadenza si riflettono esclusivamente su quest'ultimo.

Per effetto della decadenza:

1. vengono meno i benefici della tassazione agevolata ai fini delle imposte sul reddito e della limitazione dei poteri di accertamento;
2. l'ufficio emette accertamento parziale sulla base dei ricavi o compensi e del reddito concordati;
3. gli obblighi di certificazione dei corrispettivi riprendono efficacia a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica la decadenza.

In particolare, l'ufficio emette accertamento parziale, rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell'IVA, per il recupero delle maggiori imposte commisurate ai ricavi o compensi e al reddito concordati e non dichiarati. L'accertamento parziale ai fini delle imposte dirette recupera, in ogni caso, a tassazione il maggior reddito derivante dai maggiori ricavi o compensi concordati.

Allo stesso modo, nel caso in cui sia stato raggiunto il limite di ricavi o compensi ma non il limite di reddito, l'ufficio attiverà la procedura di accertamento parziale per il recupero a tassazione del maggior reddito concordato.

In entrambi i casi, il calcolo dell'imposta è effettuato in base alle aliquote ordinarie in quanto non è applicabile la tassazione di favore. L'Amministrazione finanziaria ha, comunque, il potere di esercitare ulteriori attività accertative, al fine di recuperare a tassazione eventuali, ulteriori, componenti positivi ovvero componenti negativi indebitamente dedotti.

In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente, dopo aver comunicato il mancato rispetto dei limiti minimi, può evidenziare anche l'eventuale verificarsi di accadimenti straordinari ed imprevedibili, che giustifichino lo scostamento fra ricavi o compensi e redditi dichiarati e ricavi o compensi e redditi minimi concordati. In tale situazione, l'amministrazione procederà in via preventiva all'avvio della procedura di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997.